

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 4 agosto 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-39/16)

(2016/C 371/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione del concorso EPSO/AD/309/15 (AD11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale asseritamente subito, pari ad EUR 10 000.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/309/15 (AD11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (Ambito: medici Lussemburgo), trasmessa il 28 settembre 2015, di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione organizzate al centro di valutazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO);
- condannare la convenuta al pagamento di un importo pari ad EUR 10 000 a titolo del danno morale subito dalla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto l'11 agosto 2016 — ZZ/SEAE

(Causa F-41/16)

(2016/C 371/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Meyer, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

La dichiarazione di nullità, segnatamente l'annullamento, delle decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) di imporre al ricorrente la restituzione delle indennità scolastiche asseritamente percepite in modo indebito e di negare al ricorrente ulteriori indennità scolastiche, nonché la condanna del convenuto al rimborso delle somme prelevate.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione del convenuto, del 12 maggio 2016, relativa ai reclami del ricorrente R/18/16 e R/19/16 e alle disposizioni in merito all'anno scolastico 2014/15 con essi impugnate;
- in subordine, annullare la decisione del convenuto, del 12 maggio 2016, relativa ai reclami del ricorrente R/18/16 e R/19/16 e alle disposizioni in merito all'anno scolastico 2014/15 con essi impugnate;
- condannare il convenuto a rimborsare al ricorrente le somme prelevate indebitamente sulla base di tale decisione;
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 12 agosto 2016 — ZZ/BEI

(Causa F-42/16)

(2016/C 371/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della domanda di risarcimento presentata dal ricorrente per i danni che egli ritiene di aver subito dal novembre 2013.

Conclusioni del ricorrente

- (1) Condannare la BEI a pagare al ricorrente una somma pari a otto volte la sua retribuzione annua sulla base dell'articolo 33bis del Regolamento del personale e dell'articolo 9.1.1 delle Disposizioni amministrative applicabili al personale;
- (2) Annullare la decisione della BEI del 4 giugno 2015 che dispone la chiusura del conto RCVF del ricorrente con effetto dal 28/02/2015 e ottenere la condanna della BEI a pagare al ricorrente:
 - Un importo corrispondente ai versamenti che la BEI avrebbe continuato a versare sul conto RCVF del ricorrente (3 % della retribuzione annua del ricorrente) se la BEI non avesse chiuso il suo conto, a decorrere dal 28/02/2015 fino alla data della riapertura effettiva del conto RCVF del ricorrente;
 - Gli interessi che il capitale sul conto RCVF del ricorrente avrebbe continuato a produrre se il suo conto RCVF non fosse stato chiuso il 28/02/2015 e se il ricorrente e la BEI avessero potuto continuare i loro rispettivi versamenti a concorrenza del 3 % della retribuzione annua del ricorrente, fino alla data della riapertura effettiva del conto RCVF del ricorrente,